

94.047

**Messaggio
concernente la Convenzione istitutiva
dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni**

dell'11 maggio 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale relativo alla ratificazione della Convenzione istitutiva di un Ufficio europeo delle radiocomunicazioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 maggio 1994

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Stich

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Dodis



Compendio

Considerata l'attuale crescente domanda cui è sottoposto lo spettro delle frequenze radioelettriche, s'è resa necessaria l'istituzione di un organismo permanente destinato ad assistere e a consigliare l'organo della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) competente in materia di radiocomunicazioni.

A tal fine, un Ufficio europeo delle radiocomunicazioni è stato istituito provvisoriamente sulla base di un Protocollo d'Accordo. Operativo sin dal 1991, esso è stato concepito come centro con competenze tecniche e peritali, avente in primo luogo il compito d'intraprendere analisi a lungo termine in merito ai bisogni di frequenze su scala europea e di garantire i contatti con le autorità nazionali nonché con altre organizzazioni internazionali. La Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni ha l'obiettivo di conferire uno statuto permanente a questa organizzazione.

Messaggio

1 Genesi

L'istituzione dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni s'iscrive nel contesto della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che riunisce attualmente 36 Paesi dell'Europa occidentale, centrale ed orientale, fra cui la Svizzera dal 1959. L'obiettivo della CEPT consiste nella cooperazione fra i suoi membri, nell'armonizzazione dei loro disciplinamenti e nella creazione di un mercato dinamico nel contesto delle poste e delle telecomunicazioni. La CEPT è composta di un'Assemblea plenaria nonché di diversi comitati specializzati, fra cui il Comitato europeo delle radiocomunicazioni che riunisce le autorità di controllo delle radiocomunicazioni dei Paesi membri. Detto Comitato ha il compito di determinare le politiche da seguire in materia di radiocomunicazioni nonché di coordinare le questioni relative alla gestione delle frequenze, al disciplinamento e alla tecnologia.

La necessità di rafforzare i meccanismi della CEPT s'è fatta viepiù urgente con la crescente domanda nell'ambito dello spettro delle frequenze radioelettriche quale conseguenza degli sviluppi tecnologici. È stata progettata un'istituzione permanente a scopo non lucrativo al fine di assistere il comitato europeo delle radiocomunicazioni nell'adempimento dei suoi compiti. Per renderla rapidamente operativa, è stato istituito un Ufficio europeo delle radiocomunicazioni mediante un Protocollo d'Accordo firmato nel 1990 dall'Azienda delle PTT. L'Ufficio è entrato in funzione nel maggio 1991.

Conformemente alle disposizioni del Protocollo d'Accordo è stata elaborata una convenzione per conferire uno statuto permanente a tale Ufficio. La Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni è stata aperta alla firma il 23 giugno 1993 in occasione della riunione straordinaria del Comitato europeo delle radiocomunicazioni tenutasi all'Aja. Conformemente alla nostra decisione dell'8 settembre 1993, la Svizzera ha firmato la Convenzione, con riserva di ratificazione, il 20 ottobre 1993 durante la nona Riunione del Comitato europeo delle Radiocomunicazioni a Montreux.

2 L'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni

21 Funzioni

L'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni è un organo peritale e di consulenza incaricato di studiare questioni di natura tecnica ed amministrativa. Esso costituisce quindi un centro permanente di competenze tecniche in materia di radiocomunicazioni, avente il compito di aiutare e di consigliare il Comitato europeo delle radiocomunicazioni. È incaricato in primo luogo d'intraprendere analisi a lungo termine in merito ai bisogni di frequenze su scala europea, di assicurare i contatti con le autorità nazionali competenti nonché con le altre organizzazioni internazionali, di coordinare le azioni e di fornire le direttive necessarie alla ricerca, di assistere il Comitato europeo delle radiocomunicazioni

nell'organizzazione di riunioni consultive speciali, di svolgere consulenze non-ché di tenere un registro delle azioni importanti del Comitato, delle raccomandazioni e degli accordi concernenti la CEPT (art. 2 e 3 della Convenzione).

22 Forma ed organizzazione

L'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni è un'organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica con sede a Copenaghen in Danimarca (art. 1 e 4 della Convenzione). È composto di un Consiglio e di un Direttore dell'Ufficio (art. 5 della Convenzione). Il Consiglio riunisce i membri delle amministrazioni delle Parti contraenti incaricate di disciplinare le radiocomunicazioni. È l'organo decisionale supremo (art. 6-8 della Convenzione). Il direttore agisce in qualità di rappresentante dell'Ufficio ed è incaricato di vigilare sull'esecuzione di tutte le attività interne ed esterne di quest'ultimo (art. 9 della Convenzione).

3 Entrata in vigore della Convenzione

La Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la data di ricevimento delle firme da parte del Governo danese o, se necessario, degli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione di Parti contraenti il cui totale di quote-parti contributive sia pari almeno all'80% dell'importo massimo possibile delle quote-parti contributive (art. 16 della Convenzione). Il Protocollo d'Accordo esplicherà i suoi effetti fino all'entrata in vigore della Convenzione, che avverrà verosimilmente alla fine del 1994 (art. 14 del Protocollo d'Accordo).

4 Posizione della Svizzera

Siccome la Svizzera è membro della CEPT, la sua partecipazione agli organi specializzati della stessa risulta indispensabile affinché essa possa far valere i suoi interessi a livello europeo e svolgere efficacemente le mansioni che le incombono nell'ambito delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni, dove l'interdipendenza internazionale s'accentua sempre più. La ratificazione di questa Convenzione si rivela tanto più importante in seguito al voto negativo del 6 dicembre 1992, non potendo più il nostro Paese partecipare alle attività delle istanze comunitarie. Detta ratificazione ci permetterà inoltre di restare in relazione con la Commissione europea che collabora con questo Ufficio.

5 Cosequenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La Svizzera partecipa già dal 1991 alle attività dell'Ufficio istituito mediante il Protocollo d'Accordo. La ratificazione della Convenzione non comporta di per sé nuovi obblighi finanziari per la Svizzera.

Il finanziamento dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni è garantito da una ripartizione delle spese infrastrutturali e dei costi di funzionamento fra le Parti contraenti sulla base di quote-parti contributive (art. 12 della Convenzione). Gli oneri finanziari che ne derivano (dell'ordine di 70 000 fr. per il 1994 e di 113 000 fr. per il 1995) sono attualmente a carico per metà dell'Ufficio federale delle comunicazioni e per metà dell'Azienda delle PTT ed iscritti nei rispettivi preventivi e piani finanziari.

La ratificazione della Convenzione non influirà sull'effettivo del personale della Confederazione.

L'esecuzione della Convenzione non tange in alcun modo i Cantoni e i Comuni.

6 Programma di legislatura

Questo disegno corrisponde agli obiettivi del programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 III 1). Non era stato preannunciato esplicitamente perché l'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni è diventato operativo soltanto nel 1991.

7 Costituzionalità

La costituzionalità del disegno di decreto federale che approva la Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni è data dall'articolo 8 della Costituzione federale, il quale conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

La Convenzione istituisce un'organizzazione internazionale. Il decreto federale che vi proponiamo di adottare sottostà dunque al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

**Decreto federale
concernente la Convenzione istitutiva
dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 maggio 1994¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 23 giugno 1993 istitutiva dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. b Cost.).

6725

¹⁾ FF 1994 III 457

Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni (UER)

Gli Stati, Parti della presente Convenzione, in seguito denominati «Parti contraenti»;

Riconoscendo la domanda crescente cui è sottoposto lo spettro delle frequenze radioelettriche e la necessità di utilizzare nel modo migliore questa rara risorsa naturale;

Sottolineando di conseguenza la necessità di rafforzare i meccanismi odierni istituiti dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito denominata «CEPT», e di dotarli delle risorse permanenti necessarie che permettano loro d'intraprendere analisi a lungo termine in merito ai bisogni di frequenze onde garantire la migliore utilizzazione dello spettro delle frequenze, tenendo conto tempestivamente dei bisogni dei servizi e degli utenti nel contesto dell'evoluzione dell'industria e dell'elaborazione delle norme;

Risoluti a creare un'istituzione permanente a scopo non lucrativo, per assistere il Comitato europeo delle radiocomunicazioni della CEPT, in seguito denominato «CER», nel suo compito di determinare le politiche da seguire in materia di radiocomunicazioni e di coordinazione delle questioni relative alle frequenze, al disciplinamento e alla tecnologia, comprese quelle concernenti le comunicazioni spaziali,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Istituzione dell'UER

(1) È istituito un Ufficio europeo delle radiocomunicazioni, in seguito denominato «UER».

(2) La sede dell'UER è a Copenaghen, Danimarca.

Articolo 2 Obiettivo dell'UER

L'UER è un centro di competenze tecniche in materia di radiocomunicazioni incaricato di assistere e consigliare il CER.

Articolo 3 Funzioni dell'UER

(1) Le funzioni dell'UER sono le seguenti:

¹⁾ Dal testo originale francese.

1. costituire un centro di competenze che individui le zone problematiche nonché le nuove possibilità in materia di radiocomunicazioni e ne informi il CER;
2. elaborare piani a lungo termine per la futura utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche su scala europea;
3. assicurare i contatti con le autorità nazionali incaricate della gestione delle frequenze;
4. coordinare le azioni e fornire le direttive necessarie alla ricerca;
5. effettuare consultazioni inerenti a temi specifici o a settori dello spettro delle frequenze;
6. assistere il CER o i suoi Gruppi di lavoro nell'organizzazione delle riunioni consultive speciali;
7. applicare i criteri fissati per la partecipazione alle riunioni consultive;
8. tenere aggiornato un registro sulle azioni importanti perseguite dal CER e sull'esecuzione delle Raccomandazioni e delle Decisioni della CEPT inerenti all'ambito interessato;
9. fornire al CER rapporti d'attuazione a intervalli regolari; e
10. garantire i contatti con le Comunità europee e con l'Associazione europea di libero scambio.

(2) Al fine di garantire le funzioni summenzionate concernenti le riunioni consultive, l'UER elabora e adatta le procedure necessarie che permettano alle organizzazioni europee interessate all'utilizzazione delle radiocomunicazioni (fra cui i ministeri, gli operatori di radiocomunicazioni pubbliche, i costruttori, gli utenti, gli operatori di reti private, i prestatori di servizi, gli istituti di ricerca e gli organismi di normalizzazione o le organizzazioni che rappresentano gruppi di queste parti) di ricevere regolarmente informazioni appropriate e di partecipare adeguatamente a queste riunioni consultive in considerazione dei loro interessi particolari.

(3) A complemento delle funzioni menzionate nel paragrafo 1, l'UER organizza, di regola annualmente, un simposio aperto alle organizzazioni menzionate nel paragrafo 2 che conferisca a tutti l'occasione di discutere delle attività perseguite e dei futuri programmi di lavoro del CER e dell'UER.

Articolo 4 Statuto giuridico e privilegi

(1) L'UER ha personalità giuridica. Gode della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi obiettivi e può in particolare:

1. concludere contratti;
2. acquistare, locare, detenere e alienare beni mobili e immobili;
3. stare in giudizio;
4. concludere accordi con Stati o organizzazioni internazionali.

(2) Il Direttore dell'Ufficio e il personale dell'UER beneficiano in Danimarca dei privilegi e delle immunità definiti in un Accordo concernente la sede dell'UER, concluso tra l'UER e il Governo danese.

(3) Altri Paesi possono concedere privilegi e immunità analoghi per quanto concerne le attività dell'UER sul loro territorio, in particolare l'immunità da qualsiasi procedura giudiziaria connessa a parole pronunciate, a dichiarazioni scritte o a qualsiasi altro atto compiuto dal Direttore dell'Ufficio e dal personale dell'UER nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 5 Composizione dell'UER

L'UER è composto di un Consiglio e di un Direttore dell'Ufficio, assistito dal personale dell'Ufficio.

Articolo 6 Il Consiglio

(1) Il Consiglio comprende rappresentanti delle amministrazioni incaricate del disciplinamento delle radiocomunicazioni di tutte le Parti contraenti.

(2) Il Presidente del CER è il Presidente del Consiglio. Se il Presidente del CER è cittadino di un Paese che non è Parte contraente della presente Convenzione, il Consiglio elegge un Presidente fra i suoi membri. Il Presidente è abilitato ad agire in nome del Consiglio.

(3) Rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e del Segretariato dell'Associazione europea di libero scambio possono prendere parte al Consiglio con lo statuto di osservatori.

Articolo 7 Funzioni del Consiglio

(1) Il Consiglio è l'organo supremo decisionale dell'UER e in particolare:

1. decide la politica dell'UER per quanto concerne le questioni tecniche e amministrative;
2. approva il programma di lavoro, il preventivo e i conti;
3. fissa gli effettivi del personale dell'UER;
4. nomina il Direttore dell'Ufficio e il personale dell'UER;
5. conclude contratti e accordi in nome dell'UER;
6. adotta emendamenti alla Convenzione giusta gli Articoli 15 e 20; e
7. prende tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione del mandato dell'UER nel contesto della Convenzione.

(2) Il Consiglio fissa tutte le prescrizioni necessarie al buon funzionamento dell'UER e dei suoi organi.

Articolo 8 Regole di voto

(1) Le decisioni del Consiglio sono adottate per quanto possibile mediante consenso. Se un consenso non può essere ottenuto, il Consiglio decide a maggioranza dei due terzi dei voti ponderati espressi.

(2) La ponderazione dei voti individuali del Consiglio è effettuata giusta le disposizioni previste nell'Allegato A.

(3) Le proposte d'emendamento concernenti la presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, sono esaminate unicamente se appoggiate da almeno il 25 per cento del totale dei voti ponderati di tutte le Parti contraenti.

(4) Tutte le decisioni del Consiglio devono essere prese in presenza di un quorum; detto quorum è:

1. di almeno i due terzi del totale dei voti ponderati dell'insieme delle Parti contraenti, per le decisioni relative agli emendamenti della Convenzione e dei suoi Allegati;
2. di almeno la metà del totale dei voti ponderati dell'insieme delle Parti contraenti, per tutte le altre decisioni.

(5) Gli osservatori facenti parte del Consiglio possono partecipare alle discussioni ma non hanno diritto di voto.

Articolo 9 Direttore dell'Ufficio e personale

(1) Il Direttore dell'Ufficio agisce in qualità di rappresentante legale dell'UER e riceve mandato, nei limiti convenuti dal Consiglio, di concludere i contratti in nome dell'UER. Il Direttore dell'Ufficio può delegare detto mandato in tutto o in parte al Direttore aggiunto.

(2) Il Direttore dell'Ufficio è incaricato di vigilare sulla buona esecuzione di tutte le attività interne ed esterne dell'UER, nel rispetto della presente Convenzione, dell'Accordo di sede, del programma di lavoro, del bilancio preventivo nonché delle direttive e istruzioni emesse dal Consiglio.

(3) Il Consiglio emana un regolamento del personale.

Articolo 10 Programma di lavoro

Il Consiglio decide ogni anno il programma di lavoro triennale dell'UER sulla base di una proposta del CER. Il programma del primo anno è sufficientemente dettagliato in modo da permettere la preparazione del bilancio preventivo annuale dell'UER.

Articolo 11 Bilancio preventivo e consuntivo

(1) L'esercizio finanziario dell'UER inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

(2) Il Direttore dell'Ufficio è incaricato di preparare il bilancio preventivo e il consuntivo annuali dell'UER e di sottoporli al Consiglio per esame e approvazione.

(3) Il bilancio preventivo è preparato in considerazione delle esigenze del programma di lavoro definito giusta l'Articolo 10. Il Consiglio stabilisce il calendario in modo che il bilancio preventivo sia esaminato e approvato prima dell'esercizio al quale si riferisce.

(4) Il Consiglio elabora prescrizioni finanziarie dettagliate. Le stesse includono fra l'altro disposizioni concernenti il calendario per la presentazione e l'approvazione del consuntivo annuale dell'UER nonché disposizioni concernenti la revisione dei conti.

Articolo 12 Contributi finanziari

(1) Le spese infrastrutturali e i costi d'esercizio dell'UER, esclusi i costi connessi alle riunioni del Consiglio, sono ripartiti fra le Parti contraenti sulla base delle quote-parti contributive indicate nella tabella dell'Allegato A, il quale è parte integrante della presente Convenzione.

(2) Ciò non impedisce all'UER, dopo decisione del Consiglio, di realizzare lavori per conto di terzi sulla base del rimborso dei costi.

(3) I costi concernenti le riunioni del Consiglio sono a carico dell'Amministrazione incaricata del disciplinamento delle radiocomunicazioni del Paese in cui ha sede la riunione. I costi di viaggio e di alloggio sono a carico delle autorità rappresentate.

Articolo 13 Parti contraenti

(1) Uno Stato diviene Parte contraente della presente Convenzione conformemente alla procedura di cui all'Articolo 14 o all'Articolo 15.

(2) La quota-parte contributiva menzionata nell'Allegato A, nella sua forma modificata giusta l'Articolo 15, si applica allo Stato che diviene Parte contraente della presente Convenzione.

Articolo 14 Firma

(1) Ogni Stato la cui Amministrazione delle telecomunicazioni sia membro della CEPT può divenire Parte contraente mediante:

1. firma senza riserva di ratificazione, di accettazione o di approvazione, o
2. firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione seguita da ratificazione, accettazione o approvazione.

(2) La presente Convenzione è aperta alla firma dal 23 giugno 1993 fino alla sua entrata in vigore e resta in seguito aperta alle adesioni.

Articolo 15 Adesione

(1) La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato la cui Amministrazione delle telecomunicazioni sia membro della CEPT.

(2) Consultato lo Stato postulante l'adesione, il Consiglio adotta l'emendamento necessario dell'Allegato A. In deroga al paragrafo 2 dell'Articolo 20, l'emendamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricevimento dello strumento di adesione di detto Stato da parte del Governo danese.

(3) Lo strumento di adesione deve contenere l'accettazione, da parte dello Stato aderente, degli emendamenti dell'Allegato A adottati.

Articolo 16 Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricevimento, da parte del Governo danese, delle firme o, se necessario, degli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione di Parti contraenti il cui totale di quote-parti contributive è pari almeno all'80 per cento dell'ammontare massimo possibile delle quote-parti contributive di cui all'Allegato A.

(2) Entrata in vigore la presente Convenzione, ciascuna successiva Parte contraente è vincolata alle disposizioni della stessa, compresi gli emendamenti in vigore, a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la data di ricevimento da parte del Governo danese dello strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione della detta Parte contraente.

Articolo 17 Denuncia

(1) Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente può denunciare la stessa mediante notificazione scritta al Governo danese, il quale la inoltra al Consiglio, alle Parti contraenti e al Direttore dell'Ufficio.

(2) La denuncia è efficace trascorso l'esercizio finanziario completo giusta il paragrafo 1 dell'Articolo 11, posteriore alla data di ricevimento della notificazione da parte del Governo danese.

Articolo 18 Diritti e obblighi delle Parti contraenti

(1) La presente Convenzione non pregiudica il diritto sovrano di ciascuna Parte contraente di disciplinare le proprie telecomunicazioni.

(2) Ciascuna Parte contraente membro della Comunità economica europea applica le disposizioni della presente Convenzione conformemente ai suoi obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

(3) Non sono ammesse riserve alla presente Convenzione.

Articolo 19 Composizione delle controversie

Le controversie sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e dei suoi Allegati che non possano essere risolte mediante i buoni uffici del Consiglio sono sottoposte ad una procedura arbitrale dalle Parti interessate conformemente alle disposizioni dell'Allegato B, il quale è parte integrante della Convenzione.

Articolo 20 Emendamenti

- (1) Il Consiglio può adottare emendamenti alla presente Convenzione con riserva di conferma scritta di tutte le Parti contraenti.
- (2) Gli emendamenti entrano in vigore per tutte le Parti contraenti il primo giorno del terzo mese che segue il ricevimento da parte del Governo danese della notificazione di ratificazione, di accettazione o di approvazione di tutte le Parti contraenti.

Articolo 21 Depositario

- (1) L'originale della presente Convenzione nonché i successivi emendamenti e gli strumenti di ratificazione, di accettazione di approvazione o di adesione sono depositati negli archivi del Governo danese.
- (2) Il Governo danese trasmette una copia certificata della presente Convenzione nonché del testo degli eventuali emendamenti adottati dal Consiglio a tutti gli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito nonché al Presidente della CEPT in carica. Sono inoltre trasmesse per informazione copie al Segretario generale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, all'Ufficio di collegamento della CEPT, al Presidente della Commissione delle Comunità europee e al Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio.
- (3) Il Governo danese informa tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione o che vi hanno aderito nonché il Presidente in carica della CEPT di tutte le firme, ratificazioni, accettazioni, approvazioni o denunce, nonché dell'entrata in vigore della Convenzione e di ciascuno dei suoi emendamenti. Il Governo danese informa inoltre tutti gli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito nonché il Presidente in carica della CEPT dell'entrata in vigore di ciascuna adesione.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il 23 giugno 1993, in un esemplare originale in lingua tedesca, inglese e francese, ciascuno dei testi facente parimenti fede.

Seguono le firme

*Allegato A***Quote-parti che fungono da base per la definizione dei contributi finanziari e dei voti ponderati**

25 quote-parti:	Germania Spagna Francia	Italia Regno Unito
15 quote-parti:	Svizzera	
10 quote-parti:	Austria Belgio Danimarca Finlandia Grecia Lussemburgo	Norvegia Paesi Bassi Portogallo Svezia Turchia
5 quote-parti:	Irlanda	
1 quota-parte:	Albania Bulgaria Cipro Croazia Ungheria Islanda Liechtenstein Lituania Malta	Moldavia Monaco Polonia Romania San Marino Slovenia Repubblica Ceca Città del Vaticano

*Allegato B***Procedura d'arbitrato**

- (1) Al fine di decidere su ogni controversia di cui all'articolo 19 della Convenzione, è istituito un tribunale arbitrale conformemente alle disposizioni dei seguenti paragrafi.
- (2) Ciascuna Parte contraente della Convenzione può unirsi a una delle parti in lite nella procedura d'arbitrato.
- (3) Il Tribunale è composto di tre membri. Ciascuna parte in lite designa un arbitro entro due mesi a contare dalla data di ricevimento della domanda, fatta da una delle parti, di sottoporre la controversia alla procedura d'arbitrato. Entro sei mesi a contare dalla nomina del secondo arbitro, i due primi arbitri designano il terzo arbitro, il quale è il Presidente del Tribunale. Qualora uno dei due arbitri non sia stato designato entro il termine prescritto, detto arbitro è, su domanda di una delle due Parti, designato dal Segretario generale della Corte permanente d'arbitrato. È applicata la stessa procedura se il Presidente del Tribunale non è stato designato nel termine prescritto.
- (4) Il Tribunale arbitrale decide il luogo della sua sede e stabilisce il proprio regolamento interno.
- (5) La decisione del Tribunale è conforme al diritto internazionale e si fonda sulla Convenzione e i principi generali del diritto.
- (6) Ciascuna parte prende a carico le spese dell'arbitro da essa designato nonché i costi del suo patrocinio davanti al Tribunale. Le spese concernenti il Presidente del Tribunale sono ripartite in parti uguali tra le parti in lite.
- (7) Il lodo è emesso dal Tribunale arbitrale a maggioranza dei suoi membri, i quali non possono astenersi dal voto. Il lodo è definitivo, è vincolante per tutte le parti in lite e non può essere impugnato. Le parti lo eseguono senza indugio. In caso di controversia sull'interpretazione o la portata del lodo, il Tribunale lo interpreta su domanda di una delle parti in lite.